

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 10/RE DEL 22 FEBBRAIO 2022

PROPOSTA N. 64/RE DEL 17.02.2022

STRUTTURA PROPONENTE:	Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso
------------------------------	--

OGGETTO:	Atto negoziale di nomina di LAZIO Crea spa a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, per le attività di cui alla Convenzione tra LAZIO Crea spa e Arsial "Riorganizzazione del sistema informativo di Arsial e Allegato tecnico", Rep n. 67 del 9.12.2021
-----------------	---

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Paola Giansanti)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (avv. Maria Raffaella Bellantone)	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Fabio Genchi)
Firmato Paola Giansanti			

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Approvata con Deliberazione n. 10/RE del 22/02/2022

PUBBLICAZIONE	
N. 10/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 22/02/2022	ESITO _____



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020 -
D.P.R.L. n. T00120 del 07 Giugno 2021)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 22 febbraio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di febbraio, in modalità mista, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Ing. Mario Ciarla - Presidente
Dott.ssa Angela Galasso - Componente
Dott. Enrico Dellapietà - Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *):

Dott. Antonio Bizzarri - Presidente
Dott.ssa Monica Vecchiati - Componente
Dott. Carlo Romano - Componente (*)

DELIBERAZIONE N. 10/RE

OGGETTO:	Atto negoziale di nomina di LAZIOCrea spa a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, per le attività di cui alla Convenzione tra LAZIOCrea spa e Arisial "Riorganizzazione del sistema informativo di Arisial e Allegato tecnico", Rep n. 67 del 9.12.2021.
----------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarità dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";
- VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato



presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e che detto Regolamento è entrato in vigore in tutti gli stati membri in data 25 maggio 2018, con conseguente abrogazione della direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il quale ha introdotto significative modifiche al vecchio Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che rimane in gran parte abrogato;

CONSIDERATO che ARSIAL, in qualità di Titolare del trattamento rappresentato, ai fini previsti dal GDPR medesimo, della normativa privacy ed in armonia con la legge istitutiva di ARSIAL n. 2 del 10/01/1995, dal Consiglio di Amministrazione (CdA), cui spettano tutte le attività demandate al titolare dal GDPR svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi istituzionalmente affidati ed è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

ATTESO E CONSIDERATO che ARSIAL ha adottato la deliberazione del CdA n. 42 del 09/12/2021 con la quale, tra l’altro, sono state individuate alcune figure interessate al Trattamento dei dati, tra le quali, il Soggetto designato, il Referente Privacy e i Responsabili (esterni) al trattamento dei dati personali, oggetto di designazione;

VISTO l’art. 28 del RGPD che stabilisce, tra l’altro, che i trattamenti del responsabile debbano essere disciplinati da un contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento;

ATTESO che il contratto deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 sopracitato al fine di dimostrare che il responsabile fornisca garanzie sufficienti, quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

PREMESSO che:

-ARSIAL in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e sotto le direttive impartite dalla Giunta, è un ente vigilato dalla Regione Lazio che opera in stretta collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali e la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, concorrendo con specifiche azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo;

-la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 20 del 3/08/2001 e con atto notarile del 13.11.2001 (Rep. n. 5117 - Racc. n. 1600), ha rispettivamente promosso e costituito una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A. al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti, quali nella fattispecie anche Arisial e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati, denominazione modificata dal 8/06/2006 in LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;

-in data 29.12.2017 la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A (costituita con L.R. n. 12/2014 - art. 15 -, a seguito di fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.) hanno stipulato il contratto Quadro di Servizi (in vigore da 1° Gennaio 2018) avente ad oggetto tutte le attività affidate a quest'ultima a supporto dell'amministrazione regionale e degli enti alla stessa collegati (Prot. LAZIOcrea n. 0306 del 10/01/2018);

- LAZIOcrea S.p.A., conformemente allo Statuto e sulla base di quanto stabilito nel suindicato Contratto Quadro, eroga servizi e realizza progetti per la Regione Lazio quali, tra l'altro, attività connesse all'attuazione dell'Agenda Digitale Regionale, inclusa la progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione del SIR (Sistema Informativo Regionale), del Data Center, e delle infrastrutture tecnologiche di rete;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore unico n. 5 del 9.02.2015, che ha disposto la Riorganizzazione del sistema informativo di ARSIAL e l'iniziale approvazione di una Convenzione con Laziocrea, nonché la recente deliberazione del CdA n. 65 del 16 dicembre 2020 avente il seguente oggetto: *"Riorganizzazione del sistema informativo di ARSIAL. Approvazione Convenzione con LAZIOcrea S.p.A. per la gestione e l'innovazione del sistema informativo -informatico dell'Agenzia"* con la quale, al fine di attuare il miglioramento degli standard informatici dell'Agenzia, per la gestione della piattaforma informatica dell'Agenzia, per il proseguimento delle attività intraprese e l'avvio di nuovi progetti di innovazione tecnologica, veniva approvato lo schema di convenzione tra ARSIAL e LazioCrea S.p.A. con il relativo Allegato Tecnico;

ATTESO che le parti hanno sottoscritto la Convenzione, rep. Arisial n. 67 del 09/12/2021;

CONSIDERATO che l'art. 12 della predetta Convenzione, "Responsabile del Trattamento dei dati" recita quanto segue:

- "LAZIOCrea, in esecuzione dei servizi oggetto della presente, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di ARSIAL ai sensi della normativa in materia applicabile in materia di tutela di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (o anche "GDPR") e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (emendato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), pertanto è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.

- ARSIAL, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, procederà a disciplinare i rapporti con la società in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile (...)" ;

CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione della Convenzione in essere tra ARSIAL e LAZIOCrea implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare Arisial, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui Arisial è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

VISTO l'atto negoziale di nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, a favore di LAZIOCrea spa, allegato alla presente deliberazione, predisposto dalla Struttura Referente Privacy di Arisial e concordato con gli uffici di LazioCrea, che, dopo la formalizzazione con la sottoscrizione, sarà parte integrante della Convenzione "Riorganizzazione del sistema informativo di Arisial e Allegato tecnico" stipulata tra LAZIOCrea spa e Arisial, (Registro Ufficiale U.0024648.30/11/2021, Rep n. 67 del 9.12.2021);

ATTESO, altresì, che il documento di nomina in argomento risulta completo di tutti gli elementi normativamente previsti tali da consentire una disciplina completa ed organica dei rapporti tra Arisial e LAZIOCrea in materia di Privacy, nei termini e secondo le modalità prescritte dall' art. 28, par. 3 del GDPR;

RITENUTO, pertanto, al fine di definire i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività e dei servizi oggetto della sopra menzionata Convenzione, di poter approvare "l'Atto Negoziale di Nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679" alla Soc. LAZIOCrea.

SU PROPOSTA del Direttore Generale nella qualità di Soggetto Designato al trattamento dei dati, formulata sulla base dell'istruttoria dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso nella qualità di Struttura Referente Privacy di Arisial;



CON VOTO Unanime;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE "l'Atto Negoziale di Nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679" alla soc. LazioCrea, al fine di definire i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione "Riorganizzazione del sistema informativo di Arisial e Allegato tecnico" stipulata tra LAZIOCrea spa e Arisial, (Registro Ufficiale U.0024648.30/11/2021, Rep n. 67 del 9.12.2021).

DI DEMANDARE i successivi atti di gestione ed adempimenti al Direttore Generale di ARSIAL e alla Struttura Referente privacy.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs.33/2013	12	I		X			X	
D.lgs.33/2013	23				X		X	

ATTO NEGOZIALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N.DEL...

Documento da allegare alla Convenzione “Riorganizzazione del sistema informativo di Arsial e Allegato tecnico” tra LAZIOcrea spa e Arsial, Rep n. 67 del 9.12.2021

**ATTO NEGOZIALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, di seguito “**ARSIAL**” o “**Titolare del trattamento**” (*denominata anche Agenzia*), con sede legale e amministrativa in via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 - Roma, C.F. 04838391003 in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore ing. Mario Ciarla

E

LAZIOcrea S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma Via del Serafico, 107 00142 C.F., partita I.V.A. n. 13662331001, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 1464288 - in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. Luigi Pomponio (di seguito “**Società**” o “**LAZIOcrea**” o “**Responsabile del trattamento**”).

(nel seguito, congiuntamente, indicate anche come le "Parti"),

PREMESSO CHE:

-ARSIAL è una Agenzia strumentale di Regione Lazio istituita, ai sensi della L.R n. 2/1995 e s.m.i., allo scopo, in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta, di promuovere lo sviluppo e l’innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio ed è un ente vigilato dalla Regione Lazio;

-ARSIAL opera in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali e la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, concorrendo con specifiche azioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi di governo;

-la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 20 del 3/08/2001 e con atto notarile del 13.11.2001 (Rep. n. 5117 – Racc. n. 1600), ha rispettivamente promosso e costituito una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A. al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati, denominazione modificata dal 8/06/2006 in LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;

- LAZIOcrea S.p.A. è stata costituita con Legge Regionale 24 novembre 2014 n. 12 art. 15, a seguito di fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A. (Lazio Innovazione Tecnologica);

-in data 29.12.2017 la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato il vigente contratto Quadro di Servizi (in vigore da 1° Gennaio 2018) avente ad oggetto tutte le attività affidate a quest'ultima a supporto dell'amministrazione regionale e degli enti alla stessa collegati (Prot. LAZIOcrea n. 0306 del 10/01/2018);

- LAZIOcrea S.p.A., conformemente allo Statuto e sulla base di quanto stabilito nel suindicato Contratto Quadro, eroga servizi e realizza progetti per la Regione Lazio quali, tra l'altro, attività connesse all'attuazione dell'Agenda Digitale Regionale, inclusa la progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione del SIR (Sistema Informativo Regionale), del Data Center, e delle infrastrutture tecnologiche di rete;

VISTI:

-il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e che detto Regolamento è entrato in vigore in tutti gli stati membri in data 25 maggio 2018, con conseguente abrogazione della direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

-il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il quale ha introdotto significative modifiche al vecchio Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che rimane in gran parte abrogato;

PRESO ATTO:

-che l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

-che l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce “Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- che l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce “Responsabile del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

PRESO ATTO, altresì che il Regolamento Regionale del Lazio 6 settembre 2002, n. 1 e smi, prevede all'articolo 474 comma 2 che il titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplina i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del RGPD e in coerenza con le indicazioni del DPO; nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di un sub-responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del RGPD;

CONSIDERATO che la Regione Lazio– in qualità di Titolare del trattamento e in attuazione delle

disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali – ha provveduto alla designazione (come meglio specificato di seguito) della LAZIOcrea S.p.A. quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” effettuato nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del suindicato Contratto Quadro.

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, che richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali;

VISTO il provvedimento dell’AgID (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 il quale ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di Amministratore;

CONSIDERATO che ARSIAL, in qualità di Titolare del trattamento rappresentato, ai fini previsti dal GDPR medesimo, della normativa privacy ed in armonia con la legge istitutiva di ARSIAL n. 2 del 10/01/1995, dal Consiglio di Amministrazione (CdA), cui spettano tutte le attività demandate al titolare dal GDPR svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei servizi istituzionalmente affidati ed è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

ATTESO E CONSIDERATO che ARSIAL ha adottato la deliberazione del CDA n 42 del 09/12/2021 con la quale, tra l’altro, sono state individuate alcune figure interessate al Trattamento dei dati, tra le quali i Responsabili (esterni) al trattamento dei dati personali, oggetto di designazione;

VISTO l’art. 28 del RGPD che stabilisce, tra l’altro, che i trattamenti del responsabile debbano essere disciplinati da un contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

ATTESO che il contratto deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 sopracitato al fine di dimostrare che il responsabile fornisca garanzie sufficienti, quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

VISTO E CONSIDERATO

Tra ARSIAL e LAZIOcrea è stata sottoscritta la Convenzione - Registro Ufficiale. U. 0024648.30/11/2021 Rep. N. 67 del 9/12/2021 - avente ad oggetto la riorganizzazione del Sistema informativo di ARSIAL (di seguito per brevità “**Convenzione**”)

Nel dettaglio:

L’art 2 della suindicata Convenzione “*disciplina i rapporti di collaborazione tra ARSIAL e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre sulla base di formali richieste, nonché a seguito di specifici incarichi, da parte di ARSIAL, volti alla progettazione, realizzazione e sviluppo di interventi che favoriscano lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo di ARSIAL., nel comune perseguimento dell’interesse pubblico dettato dalla predetta L.R. n. 7/2012 e del più ottimale esercizio delle rispettive finalità istituzionali, attribuite e*

riconosciute dalla Regione Lazio nei relativi atti istitutivi; In particolare, ARSIAL si impegna a mettere a disposizione della LAZIOcrea, dati e sistemi, che ricadono sotto la propria responsabilità per le attività previste nella presente Convenzione, fornendo, ove necessario, il supporto tecnico relativo al sistema informativo in uso, mentre la LAZIOcrea S.p.A., se richiesto, provvederà a realizzare specificatamente, direttamente oppure, nel caso della mancata disponibilità delle risorse aziendali, in qualità di stazione appaltante (trasmissione atti propedeutici alle gare, svolgimento della procedura di affidamento delle attività, stipula del/dei relativo/i contratto/i ed espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi), le seguenti attività:

progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo, in materia informatica e telematica e, in particolare, sviluppo di tecnologie e strumentazioni web per le attività di comunicazione di ARSIAL, sviluppo di tecnologie e strumentazioni atte al miglioramento dei flussi documentali interni, sviluppo e manutenzione di tecnologie e strumenti per la posta elettronica; ove possibile proponendo il riuso di applicazioni e/o sistemi informativi o piattaforme informatiche già in essere a livello regionale. Le suddette attività possono essere prestate direttamente da LAZIOcrea S.p.A. e/o in qualità di stazione appaltante;

progettazione (attraverso specifici studi di fattibilità) e programmazione degli interventi, anche attraverso la valutazione di possibili integrazioni e/o riuso di applicazioni e/o sistemi informativi o piattaforme informatiche già in essere a livello regionale;

acquisizione da soggetti terzi, in qualità di stazione appaltante, di attrezzature tecnologiche, hardware, software e servizi, curandone direttamente i conseguenti rapporti finanziari;

gestione dell'infrastruttura informatica dell'Agenzia attraverso servizi di hosting del CED, servizi di gestione della Rete. Servizio strettamente correlato e funzionale al Servizio di hosting dei Sistemi di ARSIAL ospitati presso il CED di Regione Lazio.

Nelle suddette materie, ARSIAL esercita le funzioni di soggetto ordinante ed indirizzante, mentre LAZIOcrea S.p.A. svolge autonomamente - e con propria organizzazione - le corrispondenti attività esecutive.

ARSIAL può affidare a terzi la realizzazione dei sistemi/applicativi, nonché la loro manutenzione adeguativa e correttiva. In tal caso LAZIOcrea fornirà esclusivamente i servizi di hosting presso il CED della Regione Lazio.”

CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione della Convenzione in essere tra ARSIAL e LAZIOcrea implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare ArsiAl, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

PREMESSO QUANTO SOPRA le Parti – come in epigrafe rappresentate – al fine di definire i rispettivi obblighi e responsabilità con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività e dei servizi oggetto della sopra menzionata Convenzione, convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse, gli atti e i documenti sopra richiamati – con particolare riferimento alla Convenzione in essere tra ARSIAL e LAZIOcrea – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito anche solo “**Atto**”).

Articolo 1

Con il presente Atto, ARSIAL, nomina LAZIOcrea, come in epigrafe rappresentata, che accetta, quale “Responsabile del trattamento” dei dati personali connessi all’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di Convenzione.

In particolare, LAZIOcrea in qualità di **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** in virtù del presente atto di designazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di cui agli articoli 4, n. 8) e 28 del RGPD, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all’esecuzione della suddetta Convenzione, dichiara di essere edotta di tutti gli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto.

Articolo 2

Il Responsabile del trattamento designato con il presente atto dovrà effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali attenendosi alle seguenti istruzioni operative:

I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché in osservanza dei Provvedimenti, delle Linee Guida, dei pareri e dei comunicati ufficiali emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché dalle Autorità dell’Unione Europea di riferimento. In particolare:

I trattamenti dovranno essere svolti solo ed esclusivamente per le finalità strettamente correlate e connesse all’esecuzione delle attività e dei servizi oggetto di Convenzione attinenti allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo di ARSIAL.

Si riportano di seguito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le tipologie di dati personali oggetto di trattamento nonché le categorie di interessati:

- Dati anagrafici e di contatto degli utenti dei Sistemi Informativi di ARSIAL al fine di assegnare agli stessi le credenziali di accesso a detti sistemi in linea con il profilo di autorizzazione attribuito;
- Dati di navigazione degli utenti del sito istituzionale di ARSIAL nonché dei Siti Tematici afferenti all’Agenzia stessa (indirizzi IP, nomi a dominio dei computer e/o dei terminali utilizzati, parametri relativi al sistema operativo e/o ambiente informatico utilizzato dagli utenti, etc)
- Dati anagrafici, di contatto, relativi alle retribuzioni, alla salute e, più in generale, tutte le informazioni personali relative ai dipendenti di ARSIAL necessari per la gestione del rapporto di lavoro (ossia tutti i dati trattati per mezzo del sistema di protocollazione e/o dei sistemi utilizzati per la gestione del personale e relative retribuzioni);
- Dati anagrafici, di contatto, di fatturazione, relativi ai compensi e, più in generale, tutte le informazioni relative ai consulenti/collaboratori esterni, ai legali rappresentanti dei fornitori di ARSIAL e a tutti i soggetti che interagiscono a qualsiasi titolo con l’Agenzia stessa (es affittuari/concessionari di immobili) necessari per la gestione dei rapporti contrattuali (ossia tutti i dati trattati per mezzo del sistema di gestione del bilancio, del sistema di protocollazione e/o dei sistemi utilizzati per la gestione della contabilità aziendale)
- Dati e informazioni afferenti a tutti coloro che operano in nome e per conto di ARSIAL e/o che interagiscono a qualsiasi titolo con la stessa (ossia i dati trattati per mezzo del sistema di protocollazione afferenti ai Responsabili/Referenti/Direttori di ARSIAL e/o dell’amministrazione regionale e/o degli enti pubblici collegati alla stessa e/o all’Agenzia).
- Dati anagrafici, di contatto e informazioni varie afferenti ai produttori e/o legali rappresentanti

di Aziende (ossia gli utenti dell’Agenzia) che operano nel settore Agro-Alimentare e Agricolo, ivi compresi i beneficiari di contributi, che usufruiscono delle attività e dei servizi erogati da ARSIAL nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. (L.R. 2/1995 e smi) A titolo esemplificativo, sono trattati tutti i dati e le informazioni degli utenti di ARSIAL necessari ai fini dell’erogazione dei suddetti servizi da parte dell’Agenzia stessa, quindi informazioni di tipo contabile, reddituale (es per la concessione di contributi), afferenti al settore di produzione (es agricolo o agro-alimentare), afferenti all’ubicazione della specifica attività di settore (es ubicazione del terreno agricolo) e, più in generale, ogni informazione relativa ai suddetti interessati necessaria per fornire il servizio richiesto.

I suddetti dati rientrano nella definizione normativa di cui all’art 4, paragrafo 1) e 15) del GDPR.

La Società è autorizzata a procedere all’organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dalla Convenzione in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD. A tale scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell’articolo 4, n. 2) del RGPD, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

La Società si impegna al rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” di cui all’articolo 25 del RGPD – sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso – nonché a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate come prescritto dall’articolo 32 del RGPD, prima dell’inizio delle attività di trattamento.

La Società dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad essa attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Società dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Titolare stesso.

La Società si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per l’Agenzia, l’esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula della Convenzione e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell’esecuzione della Convenzione stessa.

La Società dovrà adottare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle sopra indicate finalità per cui i dati sono stati raccolti e trattati. La Società garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.

La Società si impegna ad adottare le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso ai trattamenti effettuati conformemente ai parametri normativi di cui all’articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati effettuati dalla Società per conto e nell’interesse di Arsial in esecuzione della Convenzione, della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento nonché sulla base delle risultanze emerse dalle analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, il Responsabile, designato con il

presente atto, si impegna ad adottare le più opportune azioni organizzative e gli accorgimenti necessari al fine di ottimizzare e migliorare le suddette misure.

Tali misure comprendono, tra le altre:

-la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

-misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

-misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

-procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In aggiunta la Società, ove applicabile, dovrà adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività oggetto di Convenzione.

La Società dovrà predisporre e tenere a disposizione del Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

La Società adotterà le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

La Società, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto in esso previsto, è tenuta a tenere un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e a mettere lo stesso a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD

La Società è tenuta ad informare di ogni violazione di dati personali (data breach) il Titolare (ARSIAL) ed il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Titolare stesso immediatamente e senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo arsial@pec.arsialpec.it deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, la Società supporterà il Titolare stesso nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in suo possesso e/o di suoi sub-Responsabili del trattamento (ossia eventuali sub-appaltatori e/o sub-fornitori).

La Società, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuta inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del RGPD.

La Società, qualora riceva istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti agli stessi dagli articoli da 15 a 22 del RGPD, è tenuta, per quanto di competenza e nei limiti delle attività oggetto di Convenzione, a:

-darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare (ARSIAL) e/o al Soggetto Designato e/o alla Struttura Referente Privacy e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Titolare stesso allegando copia della richiesta;

-fornire gli elementi e le informazioni utili per una corretta valutazione di legittimità e fondatezza delle predette istanze da parte del Titolare e/o del Soggetto Designato e/o della Struttura Referente privacy e/o del DPO del Titolare stesso.

- supportare e coadiuvare il Titolare (e/o il Soggetto Designato e/o la Struttura Referente Privacy e/o il DPO) al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

Laddove fosse espressamente autorizzata da ARSIAL la sub-fornitura e/o il sub-appalto, la Società è tenuta a procedere alla designazione degli eventuali sub-fornitori e/o sub-appaltatori - preventivamente autorizzati dall'Agenzia stessa a seguito di comunicazione del relativo contratto di esternalizzazione da parte della Società - quali sub Responsabili del trattamento, imponendo agli stessi, mediante contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contemplati nella presente nomina, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD. Qualora l'eventuale sub Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la Società conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità in riferimento alla violazione dei predetti obblighi anche se gravanti sul sub Responsabile ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 del RGPD.

La Società garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità stessa.

In particolare:

-fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;

-consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;

-consente l'esecuzione di controlli;

-compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

La Società si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi assunti per la regolare esecuzione delle attività oggetto della Convenzione in essere tra le parti, , ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

La Società non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

La Società è tenuta a comunicare al Titolare ed al Soggetto Designato e/o alla Struttura referente privacy il nome ed i dati di contatto del proprio DPO, laddove la Società stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO della Società collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO di Arisial.

Articolo 3

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle citate Misure minime AgID relativamente alle utenze Amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la Società,

in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
- divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
- utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
- disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
- utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
- cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password again).
- le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
- conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
- registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
- assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi,
- rispetto del principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
- adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;

-comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, ad Arsial, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:

il nome e cognome;

la user id assegnata agli Amministratori;

il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);

i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;

-eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque ad Arsial ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;

-nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e/o del Soggetto Designato e/o della Struttura referente e del DPO di Arsial quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;

-durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine e per tutta la durata delle attività oggetto di Convenzione in essere tra Arsial e la Società.

Al termine e/o alla cessazione delle attività oggetto della Convenzione, il Responsabile del Trattamento designato con il presente atto si impegna, su richiesta di ARSIAL, a distruggere tutti i dati trattati in esecuzione della predetta Convenzione, ovvero a restituire gli stessi (e/o a trasmetterli al nuovo Responsabile designato), cancellando tutte le copie esistenti in suo possesso, salvo i casi in cui la conservazione dei medesimi sia richiesta per adempiere ad obblighi di legge.

Il Responsabile, previa richiesta, provvederà a rilasciare ad ARSIAL un'apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso lo stesso non esiste alcuna copia di dati e/o informazioni del Titolare, salvo quelli la cui conservazione sia necessaria in osservanza della normativa applicabile.

ARSIAL si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità di detta dichiarazione.

La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori, eventuali, proroghe della Convenzione in essere tra ARSIAL e LAZIOcrea.

Titolare del Trattamento

Il CDA

Il Presidente

Ing. Mario Ciarla

Sottoscrivendo il presente atto, LAZIOcrea Spa come in epigrafe rappresentata:

conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del RGPD e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal medesimo regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;

accetta la nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto stabilito nel presente atto, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dal Titolare, anche in ottemperanza alle modifiche normative in materia ed, infine, si impegna a fare osservare gli obblighi e le istruzioni contemplate nel presente atto ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o Fornitori.

Responsabile del Trattamento

Legale Rappresentante pro tempore

Dott. Luigi Pomponio